GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 29 LUGLIO — NUM. 178

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO. Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento, in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge *numero 6233 (Serie 3ª), che estende agli agenti diplomatici e consolari la legge dell'11 ottobre 1883, N. 1500* — **R. decreto** *N. 6237 (Serie 3ª), che convoca il 1º collegio elettorale di Cagliari* — **R. decreto** *che scioglie il Consiglio comunale di Quarto al Mare (Genova)* — **Convenzione** *relativa alla Ferrovia Roma-Viterbo, approvata col R. decreto N. 6066 (Serie 3ª)* — **Decreti ministeriali** *che estendono ai comuni di Gioia Tauro e Rosarno (Reggio Calabria) le disposizioni emanate per impedire la diffusione della fillossera* — **Ministero delle Finanze:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Disposizioni fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie — Disposizioni fatte nel personale dei Notari — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili* — **Ministero della Guerra:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero dell'Interno:** *Circolare ai signori prefetti, sottoprefetti e sindaci del Regno sull'emigrazione al Chilì — Circolare ai signori prefetti del Regno sullo sparo di mortaretti* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avviso* — **Concorsi** — **Bollettini meteorici.**

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell' Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6233** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La legge dell'11 ottobre 1883, N. 1500, con le modificazioni e per gli effetti di cui nei seguenti articoli, è estesa agli agenti diplomatici e consolari.

Art. 2.

È applicabile agli inviati straordinari, ai ministri plenipotenziari, ai consiglieri di Legazione, ai consoli generali e consoli l'eccezione stabilita nell'articolo 5 della suddetta legge pei direttori generali e pei prefetti.

Art. 3.

Oltre i casi previsti dalla suddetta legge e dalla legge del 14 aprile 1864, N. 1731, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di Legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti in aspettativa od a riposo per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'aspettativa per ragioni di servizio non eccederà la durata di un anno.

Art. 4.

Sono applicabili agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di Legazione, ai consoli generali, e consoli gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 14 luglio 1887, N. 4711 (Serie 3ª).

Art. 5.

Con regolamento da essere approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6237** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 20 luglio 1889, col quale la Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante uno dei quat'ro seggi di Deputato al Parlamento assegnati al 1° Collegio di Cagliari;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposizione del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 1° Collegio elettorale di Cagliari è convocato pel giorno 18 agosto prossimo, affinchè proceda alla elezione di uno dei quattro Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 25 successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 23 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889, N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quarto al Mare, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlo Gabaldoni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Nella Convenzione relativa alla Ferrovia Roma-Viterbo, approvata col R. decreto N. 6066 (Serie 3ª), e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio u. s., N. 124, si sono riscontrati degli errori e delle omissioni che devono essere rettificati. La Convenzione, debitamente corretta, è del seguente tenore:

CONVENZIONE *per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Roma a Viterbo, con diramazione da Capranica a Ronciglione.*

Tra le Loro Eccellenze il comm. avv. Gaspare Finali, Ministro dei Lavori Pubblici ed il comm. avv. Giovanni Giolitti, Ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato,

Ed il signor comm. ingegnere Gaetano Bompiani, vice-presidente del consorzio della ferrovia Roma-Viterbo, contraente in nome del consorzio stesso, come dall' estratto della seduta del 20 marzo 1889 del comitato esecutivo del consorzio della ferrovia predetta, che si allega in copia alla presente,

Ed il comm. Antonio Allievi, vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, contraente in nome della Società medesima, a ciò autorizzato dal Consiglio stesso come risulta dall'estratto della seduta del 29 marzo 1889, annesso in copia alla presente convenzione,

Si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo accorda al consorzio all' uopo costituito con decreto 17 dicembre 1885 della Deputazione provinciale di Roma, e per esso alla Società per l'esercizio delle strade ferrate costituenti la Rete mediterranea, la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a sezione ordinaria da Roma a Viterbo con diramazione da Capranica a Ronciglione, che il consorzio predetto e per esso la Società mediterranea si obbliga di costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo.

La concessione è fatta sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 29 giugno 1873, N. 1473 (serie 2ª), 29 luglio 1879, N. 5002 (serie 2ª), 5 giugno 1881, N. 240 (serie 3ª), dell'art. 5 della legge 24 luglio 1887, N. 4785 (serie 3ª) dal decreto Reale 25 dicembre 1887, N. 5162bis (serie 3ª) e delle condizioni generali della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, e dei regolamenti dalla medesima derivanti, nonchè di quelle della presente convenzione e del Capitolato relativo ad essa allegato sotto il N. 1.

Art. 2.

Lo Stato, per la concessione di questa linea, accorda al consorzio, e per esso alla Società sub-concessionaria un sussidio di lire 3000 a chilometro per anni 70, esclusi i tratti che non hanno sede propria, a decorrere dall'apertura all'esercizio di detta linea, regolarmente autorizzato.

Il consorzio da sua parte si obbliga a concorrere con la somma di L. 4,240.000, da pagarsi alla Società sub-concessionaria in 5 eguali rate ciascuna, al 1° gennaio d'ognuno dei 5 anni successivi a quello nel quale avranno avuto principio i lavori.

Tutti i proventi diretti ed indiretti dell'esercizio sono interamente devoluti al concessionario e per esso alla Società sub-concessionaria, la quale si obbliga però a fare compartecipare il consorzio agli utili derivanti dall'esercizio anzidetto in ragione del 20 per cento sulle somme che saranno introitate oltre il prodotto lordo annuo chilometrico di lire 15 mila, al quale effetto sarà comunicata alla Presidenza del consorzio la Relazione del Bilancio che la Società presenta annualmente alla assemblea generale degli azionisti. Tale compartecipazione viene garantita al consorzio anche nel caso di riscatto previsto dall'articolo 25 dell'annesso Capitolato.

Il concessionario, per gli effetti della presente convenzione, elegge il suo domicilio legale in Roma via Mercede 9, presso l'ufficio di Rappresentanza della Società mediterranea presso il Governo.

Art. 3.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo approvata per Decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi venti del mese di aprile dell'anno milleottocentottantanove.

Il ministro dei Lavori Pubblici
GASPARE FINALI.

Il ministro del Tesoro
GIOVANNI GIOLITTI.

Il rappresentanti del consorzio della ferrovia Roma-Viterbo
GAETANO BOMPIANI.

Il rappresentante la Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo
ANTONIO ALLIEVI.

VINCENZO LONGHI *teste.*
GIUSEPPE OLIVA *teste.*

Il capo sezione del ministero dei lavori pubblici delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

I.

Capitolato per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada ferrata da Roma a Viterbo con diramazione da Capranica a Ronciglione.

TITOLO I.
SOGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. 1.

Indicazione della strada ferrata che forma oggetto della concessione.

Il concessionario è obbligato ad eseguire, a tutte sue spese, rischio e pericolo, la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata a sezione ordinaria da Roma a Viterbo con diramazione da Capranica a Ronciglione secondo i progetti di massima redatti dall'Ingegnere capo cav. Salvini in data 11 aprile 1885 e 7 luglio 1886 e colle varianti proposte dalla Società della Rete mediterranea addì 13 luglio 1888 ed approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto del 5 dicembre 1885 N. 1434, 18 agosto 1886 N. 2008, e 26 luglio 1888 N. 1715.

Art. 2.

Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il concessionario è tenuto a dare ultimati i lavori nel termine di quattro anni decorrenti dalla data della concessione regolarmente approvata e resa esecutiva.

Nel caso fossero sollevate opposizioni alla esecuzione della concessione, il termine suindicato sarà ritardato di tanto di quanto la esecuzione dei lavori sia stata sospesa in conseguenza e per la durata di dette opposizioni.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro detto termine l'intera linea possa esser aperta al regolare e permanente servizio per i trasporti delle persone e delle merci.

Per quanto riflette in special modo il materiale mobile e d'esercizio si stabilisce che verrà provvisto in ragione dei bisogni e dello sviluppo del traffico nella proporzione di L. 12 mila per chilometro fino a che il prodotto lordo della linea abbia raggiunto le lire 15 mila per chilometro. Quando il prodotto chilometrico superi le lire 15 mila per chilometro e fino alle 20 mila, il materiale sarà aumentato di L. 3 mila per chilometro e sarà aumentato di altre 3,000 lire per chilometro quando si abbia un prodotto chilometrico eccedente le L. 20 mila.

Di detto materiale verrà tenuto un apposito inventario, e sarà marcato in modo da poterlo sempre distinguere e separare da quello di altre linee.

Con la dotazione di materiale mobile e di esercizio sopracitato il concessionario e per esso la Società mediterranea avrà il diritto di esercitare la linea col materiale dell'intera Rete senza addebito pel nolo in servizio cumulativo.

Art. 3.

Decadenza della concessione.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori della strada, il concessionario si intenderà decaduto dalla concessione e non potrà più ottenerne una seconda.

PROGETTI E CONDIZIONI DI ESEGUIMENTO.

Art. 4.

Tipo da adottarsi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo I delle ferrovie economiche.

Art. 5.

Progetto definitivo.

Il concessionario è tenuto a presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il progetto definitivo e particolareggiato della linea, anche per tronchi.

Una copia del progetto, dopo seguita l'approvazione, verrà depositata a corredo degli Archivi del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 6.

Stagni e paludi.

Nella esecuzione dei lavori della linea sono assolutamente proibiti gli scavi atti a cagionare ristagni d'acqua od impaludamenti lungo la ferrovia.

Art. 7.

Traversate a livello.

L'incrociamento delle vie ordinarie, con la strada ferrata, dovrà eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio civile, non riconosca la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada, nei luoghi pericolosi saranno distanti almeno metri 3.50 dalla rotaia più vicina.

Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco, misurata a squadra della strada attraversata dai quattro ai sei metri, secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.

Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sarà da metri 2 a metri 4.

Sono ammesse le barriere da chiudersi a distanza, e per le strade mulattiere e pei sentieri, le barriere fisse, limitando la custodia ai passaggi più frequentati.

In tutte le traversate a livello ambo le rotaie saranno munite di contro rotaie di ferro, la lunghezza delle quali dovrà eccedere di circa metri 1,50, la larghezza libera del varco determinato colle norme precedenti.

Si darà accesso a queste traversate a livello, mediante rampe in salita e in discesa avanti l'inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade e previ i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.

Dette rampe dovranno sempre raggiungere la strada ferrata mediante un conveniente tratto orizzontale da ambo le parti.

La inclinazione delle rampe non potrà superare il 5 % tranne nei casi eccezionali con autorizzazione dell'autorità competente.

Saranno poi coperte da acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Art. 8.

Chiusura della strada.

La ferrovia sarà isolata con siepe viva o con altro sistema di chiusura lungo tutto il suo percorso.

Art. 9.

Stazioni e stabilimenti accessori.

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Roma (Porta Cavalleggeri), S. Onofrio, Storta, Cesano, Anguillara, Bracciano, Manziana, Oriolo, Bassano di Sutri, Capranica, Barbarano, Vetralla, S. Martino, Viterbo, Ronciglione.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte, che dopo l'apertura all'esercizio, fossero richieste dai bisogni del servizio.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave, ecc. cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al 3 $^0/_0$.

TITOLO II.

STIPULAZIONI DIVERSE.

Art. 10.

Durata della concessione.

La concessione della strada ferrata che forma oggetto del Capitolato presente è fatta per anni novanta a decorrere dalla data del Decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 11.

Tassa di Registro.

Gli atti relativi alle espropiazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa, saranno soggetti alla tassa fissa di L. 1.00 per ogni proprietà.

Art. 12.

Conservazione dei monumenti e proprietà degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni.

I monumenti che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

Il concessionario dovrà dare avviso al Governo, per mezzo del Prefetto della Provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere si osserveranno le leggi e i regolamenti in vigore.

Art. 13.

Spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio.

Dalla data del Decreto Reale che approverà la presente concessione, sino al termine della concessione medesima, sarà pagata dal concessionario annualmente al Pubblico Tesoro la somma di lire venti per chilometro di linea di strada ferrata, in corrispettivo delle spese sostenute dal Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio.

Art. 14.

Convogli ed orari.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni fino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al Regio Ispettorato generale delle strade ferrate.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 15.

Tariffe pei trasporti.

Le tariffe e le condizioni da applicarsi ai trasporti saranno quelle generali costituenti l'Allegato *D*, nonchè tutte le speciali condizioni relative comprese nell'Allegato *E* del contratto di esercizio della Rete mediterranea. La Società sub-concessionaria si obbliga inoltre di applicare alla linea Roma-Viterbo tutte quelle altre riduzioni e facilitazioni che trovansi attualmente in vigore nella Rete mediterranea, e che venissero adottate in avvenire pel trasporto dei viaggiatori e delle merci.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale si applicherà la tariffa speciale in vigore per la Rete suddetta.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali e rispettive famiglie, le stesse norme e riduzioni in vigore sulla Rete principale anzidetta.

Art. 16.

Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto il concessionario riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti della ferrovia concessa, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art 17.

Servizio di Posta.

Il servizio di Posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, nonchè pei pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima, sarà fatto in conformità alle condizioni e coi corrispettivi stabiliti dall'articolo 59 del Capitolato per lo esercizio delle strade ferrate per la Rete mediterranea approvato con legge 27 aprile 1885 N. 3048 (Serie 3ª).

Art. 18.

Trasporto della corrispondenza di servizio.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione o l'esercizio della linea stessa.

Art. 19.

Stabilimento delle linee telegrafiche.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili del servizio governativo, ove non venga altrimente stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso

della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio di cordoni che attraversano le gallerie; ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, saranno pagate a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'Autorità più vicina competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 20.

Telegrammi di servizio.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 21.

Telegrammi del Governo e dei privati.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei Regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dal Ministero delle Poste e Telegrafi.

Il concessionario ritterrà per sè il dieci per cento delle tasse interne dei telegrammi privati, scambiati fra uffici postali in località dove esistono pure uffici telegrafici governativi senza distinzione di orario, oppure spediti all'estero o ad altre amministrazioni dai suoi uffici posti in località dove esistono uffici del Governo, anche senza distinzione di orario.

Egli ritirerà il 50 per cento delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici posti in località fornite di uffici del Governo senza distinzione di orario e diretti a località non provveduti di uffici governativi.

Ritterrà il 90 per cento delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra i suoi uffici, posti in località sprovvedute di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle Casse dello Stato, oltre il rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2°, e 3° del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse di telegrammi di Stato, accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati all'estero spediti.

Art. 22.

Tronchi e stazioni comuni.

È riservata al Governo l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere colla Società esercente la Rete adriatica all'effetto di regolare l'innesto della linea ed il servizio di essa nella stazione di Viterbo della linea Viterbo-Attigliano.

Le spese necessarie per gli ampliamenti e per le innovazioni che, a giudizio del Governo occorressero nella stazione di Viterbo saranno a carico del concessionario.

Il concessionario poi sarà tenuto ad accordare al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 23.

Questioni.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato.

Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei Tribunali ordinari.

Però verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 24.

Decadenza della concessione per mancato compimento dei lavori.

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti, ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione, o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 25.

Riscatto della concessione.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trent'anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, semprechè abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il corrispettivo stabilito dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*.

Alla scadenza naturale della concessione, lo Stato rileverà tanto il materiale mobile e d'esercizio quanto le provviste in genere alle medesime condizioni accennate nel succitato articolo 284.

Art. 26.

Scelta degli impiegati pel servizio non tecnico.

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio dovranno impiegarsi per un terzo almeno militari o volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venir chiamati.

Art. 27.

Trasporto gratuito dell'Autorità politica.

Oltre ai funzionari governativi di cui all'articolo 16 di questo Capitolato, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea e sui tronchi di linea, al Prefetto della provincia e rispettivamente al Sotto Prefetto del circondario.

Art. 28.

Servizio cumulativo.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo ed interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 29.

Acquisto del materiale fisso e mobile.

Per le provviste del materiale fisso e mobile dovrà preferirsi, a parità di condizioni, l'industria nazionale, applicando le disposizioni dell'articolo 21 del Capitolato per la Rete mediterranea approvato colla legge 27 aprile 1885 N. 3048 (Serie 3ª).

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GASPARE FINALI.

Il Ministro del Tesoro
GIOVANNI GIOLITTI.

Il Rappresentante del Consorzio della ferrovia Roma-Viterbo.
GAETANO BOMPIANI.

Il Rappresentante la Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo
ANTONIO ALLIEVI.

VINCENZO LONGHI, *teste.*
GIUSEPPE OLIVA, *id.*

Il Capo Sezione del Ministero dei Lavori Pubblici delegato alla stipulazione dei Contratti
MARIANO FRIGERI.

II.

Consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo.

Comitato esecutivo — Adunanza del giorno 20 marzo 1889.

La seduta ha principio alle ore 1 e 1/4 pom. Sono intervenuti i signori: Bompiani, Tittoni Tommaso, Iacometti, Signorelli, Traversini e Venci, coll'assistenza di me infrascritto segretario.

Si dà lettura del verbale della precedente adunanza che è approvato.

L'on. Tittoni spiega che lo scopo principale della presente convocazione si è di prendere atto delle dimissioni date dal presidente Finali, stante la recente sua nomina a Ministro dei Lavori Pubblici. Dice che, malgrado vive insistenze officiose fattegli perchè desistesse dal suo proposito, l'on. Finali ha creduto di mantenere le date dimissioni, ritenendo incompatibile la carica di presidente del Consorzio con quella cui è stato testè assunto dalla fiducia del Re. — Ciò stante si dovrebbe procedere alla nomina del nuovo presidente, il che però essendo di competenza dell'assemblea generale, sarà conveniente di convocare prossimamente il Consorzio; frattanto egli propone che l'on. Bompiani, vice presidente, assuma la firma pel presidente.

L'on. Bompiani ringrazia l'on. Tittoni della sua proposta, ma un sentimento di delicatezza lo rende titubante ad accettare l'ufficio propostogli, giacchè essendo egli presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non vorrebbe che altri potesse sollevare eccezioni su tale duplice sua qualità.

L'on. Tittoni non crede, al punto in cui sono giunte le cose, che possa esservi incompatibilità fra le due cariche, e d'altra parte essendo l'on. Bompiani vice presidente del Consorzio, è ovvio che in assenza del presidente ne assuma la firma.

A queste considerazioni dell'on. Tittoni si associano gli altri membri del Comitato.

L'on. Bompiani di fronte alle cortesi insistenze dei colleghi accondiscende, e rimane quindi stabilito che fino alla nomina del nuovo presidente del Consorzio ne assumerà egli la firma, rimanendo autorizzato a rappresentare il Consorzio ed a firmare tutti gli atti col Governo e la Società del Mediterraneo per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Roma-Viterbo.

Dopo ciò l'on. Tittoni propone che il Comitato in corpo si rechi dal Ministro dei Lavori Pubblici, dal quale sarà sua cura ottenere apposita udienza in uno dei prossimi giorni, per congratularsi secolui dell'alto ufficio cui è stato chiamato nei consigli della Corona, per ringraziarlo della solerte ed efficace opera da lui prestata al Consorzio quale suo presidente e per prendere con lui gli ultimi accordi circa la sub-concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia alla Società della Rete mediterranea.

Il Comitato approva ad unanimità la proposta dell'on. Tittoni e la seduta è tolta alle ore 2 pom.

Il Segretario
A. GEUNA

Il Presidente
G. BOMPIANI.

Visto — Roma, 15 aprile 1889.

Per il Prefetto
GUAITA.

III.

Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

(Società anonima con sede in Milano — Capitale sociale L. 180 milioni — Versato L. 148,500,000).

Estratto dal verbale della seduta N. 49 del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in Milano il giorno 29 marzo 1889.

Presenti i Signori:

Bellinzaghi conte comm. Giulio, senatore del Regno, presidente del Consiglio.
Allievi comm. Antonio, senatore del Regno, vice presidente del Consiglio.
Arlotta comm. Mariano, consigliere di Amministrazione.
Bingen comm. Adolfo, id.
Borghese duca Francesco, id.
Cavallini cav. Luigi, id.
Diana comm. Michele Giov., senatore del Regno, id.
Colonna don Fabrizio, senatore del Regno, id.
Falcone comm. avv. Giacomo, id.
Fontana cav. Rocco, id.
Frescot comm. avv. Filiberto, senatore del Regno, id.
Malvano comm. Alessandro, id.
Maraini comm. ing. Clemente, id.
Maurogordato comm. Matteo, id.
Meyer comm. marchese Giovanni, id.
Trezza comm. Cesare, id.
Villa comm. Achille, id.
Vimercati comm. Gaetano, id.
Rava comm. Enrico, sindaco effettivo.
Massa comm. ing. Mattia, direttore generale.
Zalli avv. cav. Francesco, segretario.

Omissis:

Quanto alla linea Roma-Viterbo, il signor Direttore generale avverte che il Ministro dei Lavori Pubblici onorevole Finali ha fatto predisporre lo schema della convenzione mediante la quale il Governo concede la linea stessa al costituitosi consorzio e questi cede la concessione alla Società. Dovendosi quindi fra breve stipulare la convenzione regolare propone che il Consiglio deleghi al comm. Allievi la facoltà di firmarla in rappresentanza della Società.

Omissis:

Dopo breve discussione, datasi dal sig. Direttore generale lettura di un telegramma col quale l'onor. deputato Tittoni a nome del consorzio interessa il Consiglio di amministrazione a delegare persona munita dei necessari poteri, che rappresenti la Società alla stipulazione dell'atto di concessione della linea Viterbo-Roma, il sig. Presidente legge la seguente mozione:

« Il Consiglio d'amministrazione, udite le dichiarazioni della Presidenza e del Direttore generale, incarica il sig. comm. Allievi di rappresentare la Società per le strade ferrate del Mediterraneo, alla firma della Convenzione da stipularsi in confronto dell'Amministrazione dello Stato, e del consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo, per la concessione di detta linea al prefato consorzio e la contemporanea cessione della concessione alla Società, conferendogli i più estesi poteri per concretare, sulle basi già convenute, la redazione definitiva della convenzione ed autorizzandolo ad accettare a carico della Società l'onere del pagamento della tassa proporzionale di registro sulla stipulanda convenzione ».

Messa a partito tale mozione risulta approvata all'unanimità, astenutosi dal votare il comm. Allievi.

Il Presidente
G. BELLINZAGHI

Il Segretario
G. ZALLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3a);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle

leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª) sono estese al comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.

Il prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1889.

Per il Ministro: AMADEI.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888 N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data dell'8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti, o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relativo all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Il prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 luglio 1889.

Per il Ministro: AMADEI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dall'11 al 14 luglio 1889:

Amaducci Antonio, ingegnere capo di 3ª classe nel personale tecnico di finanza, collocato in aspettativa, per motivi di salute, per sei mesi, a datare dal 1º agosto 1889.

Scoppa Placido, agente di 3ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, id. id., in seguito a sua domanda, id. per tre mesi, id. dal 22 luglio 1889.

Battaglieri Cesare, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, id. id. id. id., per sei mesi, id. dal 14 giugno 1889.

Della Spina Luigi, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di Finanza, nominato, per esame di idoneità, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze medesime, e confermato in servizio di quella di Lecce.

Trotti Domenico, id. id. id id., id., per esame di concorso, id. id. id. id, e destinato ad esercitare le funzioni presso quella di Cosenza.

Berni Gaetano, id. id. id id, id., per esame di idoneità, id. id. id. id., id. id. id. di Bari.

Pepino Mario, id. id. di 2ª classe id., id., per esame di concorso, id. id. id. id., id. id. di Caltanissetta.

Nodari Bartolomeo, ricevitore del Registro, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a datare dal giorno della sua surrogazione.

Giosuè Michele, id. id, id. id. id. id, id. id.

Ragazzi Nicolò, Santamaria Edoardo, aiutanti del Genio civile di 2ª classe, nominati ingegneri di 4ª classe nell'Amministrazione catastale.

Bemporad Romolo, Cornero Ernesto, Corte Ettore, id. id. di 3ª classe, id. geometra di 4ª classe, id.

Garizio Alessandro, Giacalone Cosmo, Rossi Terenzio, aiutanti allievi del Genio civile, id. geometri di 2ª classe, reggenti, id.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti in data 14 luglio 1889:

Abate Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Sciacca, è tramutato a Nuoro.

Dobelli Guglielmo, aggiunto giudiziario presso il Tribunale civile e correzionale di Sciacca, è tramutato a Lanusei, con applicazione all'ufficio del Pubblico Ministero.

Civitelli Raffaele, vice pretore del mandamento di Ajello, nominato uditore con R. decreto 21 giugno 1889, è tramutato al mandamento della sezione San Carlo all'Arena in Napoli.

Malipiero Ferruccio, vice pretore del mandamento di Este, nominato uditore con R. decreto 21 giugno 1889, è confermato nelle sue attuali funzioni di vice pretore del mandamento medesimo.

Selvaggi Vincenzo, vice pretore del mandamento di Rionero, nominato uditore con R. decreto 24 giugno 1889, è confermato nelle funzioni di vice pretore del mandamento medesimo.

Tancredi Giuseppe Antonio, vice pretore del mandamento di Termoli, nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è confermato nelle funzioni di vice pretore del mandamento medesimo.

Broglia Carlo Felice, vice pretore del 1º mandamento di Venezia, nominato uditore con decreto 21 giugno 1889, è confermato nelle funzioni di vice pretore del mandamento medesimo.

Ferraro Enrico, vice pretore del mandamento di Cicciano, nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è dispensato, a sua domanda, dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato come uditore alla Corte d'appello di Napoli.

Della Monica Antonio, vice pretore del mandamento di Sarno, nominato uditore con decreto 21 giugno 1889, è dispensato, a sua domanda, dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Faraone Eugenio, vice pretore del mandamento di Acerra, nominato uditore con decreto 21 giugno 1889, è tramutato al mandamento Vicaria in Napoli.

Pierri Alfredo, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Pendino in Napoli.

Carrelli Angelo, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento San Ferdinando in Napoli.

Cafaro Vittorio, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento di S. Ferdinando in Napoli.

Amato Pasquale, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Mercato in Napoli.

Ajello Andrea, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Vicaria in Napoli.

Sansone Edoardo, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento S. Giuseppe in Napoli.

Mastandrea Pasquale, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Stella in Napoli.

De Ferraris-Salzano Andrea, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento di Montecalvario in Napoli.

Micillo Pasquale, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Porto in Napoli.

Ferrari Salvatore, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore della 2ª Pretura urbana in Napoli.

Ferace Giulio, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore della 2ª Pretura urbana di Napoli.

Passante Alfonso, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore della 1ª Pretura urbana di Napoli.

Graziani Angelo Liborio, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore della 1ª Pretura urbana di Napoli.

Wancolle Florimondo, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Pendino in Napoli.

Ricca Giuseppe, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento Avvocata in Napoli.

Pulja Francesco, uditore, è destinato ad esercitare le fuzioni di vice pretore del mandamento Chiaia in Napoli.

Pumpo Raffaele, uditore, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore del mandamento di Eboli.

Tulumello Salvatore, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Aragona di Sicilia.

Favre Edoardo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Gignod.

Maestroni Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Soresina.

Con RR. decreti in data 18 luglio 1889:

S. E. Vigliani Paolo Onorato, cavaliere di gran croce, ministro di Stato, senatore del Regno, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, N. 1731, dal 1° agosto 1889.

Casanova Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Crema, è incaricato dell'istruzione dei processi penali, presso lo stesso Tribunale, con l'annua indennità di lire 400.

Cavatore Pasquale, giudice del Tribunale civile e correzionale di Nicosia, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia per 2 mesi dal 1° luglio 1889.

Ferrara Pietro, giudice del Tribunale civile e correzionale di Trapani, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute per 4 mesi dal 1° luglio 1889, con l'assegno in ragione di annue lire 1500.

Prato Eugenio, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Vercelli, è tramutato a Mondovì, a sua domanda.

Pagani Giovanni, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale di Mondovì, è tramutato a Vercelli, a sua domanda.

Longhi Silvio, vice pretore del mandamento Nord di Parma, nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è dispensato, a sua domanda, dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato come uditore alla Procura generale presso la Corte d'appello di Parma.

Barazzoni Clarenzio, vice pretore del mandamento di Montecchio, nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è confermato nelle funzioni di vice pretore del mandamento medesimo.

Donelli Francesco, vice pretore del mandamento di Reggio Emilia (Campagna), nominato uditore con decreto 24 giugno 1889, è dispensato, a sua domanda, dalle funzioni di vice pretore, ed è destinato nella qualità di uditore al Tribunale civile e correzionale di Reggio Emilia.

Belloni Angelo, pretore, già titolare del mandamento di Caramanico, in aspettativa per motivi di salute dal 1° agosto 1888, è confermato d'ufficio nell'aspettativa medesima per un anno dal 1° agosto p. v. coll'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento d'Ittiri.

Gurgo Giacomo, uditore presso il Tribunale civile e correzionale di Milano, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 4° mandamento della stessa città.

Reyneri Leopoldo, vice pretore nel mandamento di Borgo Dora in Torino, è tramutato alla Pretura urbana della stessa città.

Bologna Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Atina;

Cattaneo Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Como.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Masini-Palazzi Faustolo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Leo;

da Mileri Guglielmo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Spoleto;

da Pampinoni Rinaldo, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Pausula, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Con decreti ministeriali del 20 luglio 1889:

Pennetta Emilio, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale civile e correzionale di Lecce.

Cialfi Carlo, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale civile e correzionale di Roma.

Grugni Vittorio, uditore, è destinato alla Regia Procura del Tribunale civile e correzionale di Perugia.

Gabbrielli Antonio, uditore, è destinato alla R. Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Firenze.

Menichini Riccardo, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Vicenza.

Sivilla Antonio, uditore, è destinato al Tribunale civile e correzionale di Macerata.

È accolta la volontaria rinunzia presentata da Guariglia Alfonso alla nomina di uditore presso i collegi giudiziari.

Al vicepretore Curatolo Francesco, destinato in temporanea missione al mandamento di Vittoria, con Regio decreto del 2 giugno u. s., è assegnata l'indennità mensile di lire 100, dall'11 luglio corrente.

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1889:

All'uditore Galloni Ettore, destinato in temporanea missione di vice pretore alla Pretura urbana di Roma con Regio decreto del 2 giugno u. s., è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal 13 luglio corrente.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 14 luglio 1889:

Punzi Carlo, cancelliere della Pretura di Santa Croce del Sannio, è tramutato alla Pretura di San Giorgio la Montagna.

Podio Carlo, vice cancelliere della Pretura di Susa, è nominato cancelliere della Pretura di Prazzo, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con R. decreto del 18 luglio 1889:

Saraceni Girolamo, cancelliere della Pretura di Cassano al Ionio, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1.°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, N. 1781, con decorrenza dal 1° agosto 1889.

Con decreti ministeriali del 18 luglio 1889:

Colantoni Attilio, vice cancelliere della Pretura del 6° mandamento di Roma, è tramutato alla Pretura del 1° mandamento di Roma.

Di Bartolomei Cesare, vice cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Roma, è tramutato alla Pretura del 6° mandamento di Roma.

Con decreto ministeriale del 20 luglio 1889:

È concesso alla famiglia di Mingolla Giuseppe, cancelliere della Pretura di Vico, sospeso dall'ufficio, un assegno alimentare mensile pari alla metà del di lui stipendio di lire 2000, a datare dal 1° luglio 1889 fino al termine della sospensione, da esigersi in Vico Garganico, con quietanza della di lui moglie *Fini Teresa*.

Con decreti ministeriali del 22 luglio 1889:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2200, con decorrenza dal 1° agosto 1889, ai signori:

Aquilio Nicola, cancelliere della Pretura di Grottaminarda;

Storti Giuseppe, cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Mantova;

Nardacchione Domenico, cancelliere della Pretura di Casacalenda;

Spadini Giovanni, cancelliere della Pretura di Pandino;

De Stefano Filippo, cancelliere della Pretura di Formicola;

Marongiu Fedele, cancelliere della Pretura di Oristano, incaricato di reggere la cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Nuoro.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° agosto 1889, ai signori:

Cipolletti Giuseppe, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Rieti;

Robazza Antonio, vice cancelliere della Pretura di Agordo;

Meloni Giovanni Maria, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Oristano;

Laurenzano Vincenzo, vice cancelliere della Pretura di Mirabella Eclano;

Gennari Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Busto Arsizio;

Lafranchi Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Genova;

Righi Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e correzionale di Lagonegro;

Balestrieri Michele, vice cancelliere della 2° Pretura urbana di Napoli;

Dell'Aquila Vincenzo, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Lucera.

Con decreti ministeriali del 23 luglio 1889:

Bettarelli Giuseppe, vice cancelliere della Pretura del 1° mandamento di Ancona, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'art. 1° lettera A, della legge 14 aprile 1864, N 1731, con decorrenza dal 1° agosto 1889.

Luconi Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Camerino, è tramutato alla Pretura del 1° mandamento di Ancona, a sua domanda.

Santori Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Ancona, è nominato vice cancelliere della Pretura di Camerino, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Sartorelli Vittorio Amedeo, sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Venezia, è nominato vice cancelliere della Pretura urbana di Venezia, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Pascoli Giuseppe, vice cancelliere della Pretura di Tolmezzo, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della Regia Procura presso il Tribunale civile e correzionale di Venezia, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Turchetto Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della Pretura del 2° mandamento di Venezia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Dal Fabbro Umberto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della Pretura di Tolmezzo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Missoni Silvio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della Pretura di Moggio Udinese, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Ricca Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Catania, è nominato vice cancelliere della Pretura di Nicosia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari*:

Con RR. decreti del 14 luglio 1889:

Sturla Paolo, notaro nel comune di Rivarolo Ligure distretto di Genova, in forza del Regio decreto 6 dicembre 1888, registrato alla Corte dei conti il 17 stesso mese, è traslocato nel comune di Genova, capoluogo di distretto.

Angelini Giuseppe, notaro in Imola, distretto di Bologna, in forza del Regio decreto 3 febbraio 1889, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, è traslocato nel comune di Pegli, distretto di Genova.

Ansaldo Rocco Maria, notaro residente nel comune di Arenzano, distretto di Genova, è traslocato nel comune di S. Quirico in Val di Polcevera, stesso distretto.

Ageno Riccardo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Bargagli, distretto di Genova.

Galter Vittorio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Recco, distretto di Genova.

Lavarello Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Savignone, distretto di Genova.

Merelli Nicola, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Isola del Cantone, distretto di Genova.

Con Regi decreti del 18 luglio 1889:

Azzi Pietro, notaro residente nel comune di Fosciandora, distretto di Castelnuovo Garfagnana, è traslocato nel comune di Sillano, stesso distretto.

Taschetti Antonio, notaro residente nel comune di Scandriglia distretto di Rieti, è traslocato nel comune di Orvinio, stesso distretto.

Macri Francesco, notaro residente nel comune di Chiaravalle Centrale, distretto di Catanzaro, è traslocato nel comune di San Vito sul Jonio, stesso distretto.

Notarangeli Tarquinio, notaro residente nel comune di Casalattico, distretto di Cassino, è traslocato nel comune di Colle S. Magno, stesso distretto.

Restuccia Francesco, notaro residente nel comune di Casalvecchio Siculo, distretto di Messina, è traslocato nel comune di Santa Teresa di Riva, stesso distretto.

Spironelli Girolamo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Borca, distretto di Belluno.

Maccagno Luigi, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Voltaggio, distretto di Novi Ligure.

Martelli Francesco, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Torre di Ruggero, distretto di Catanzaro.

Anseldi Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza in Ponte Organasco, frazione del comune di Cerignale, distretto di Bobbio.

Viggiani Carmine, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Montepeloso, distretto di Matera.

Leone Luigi, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Spinazzola, distretto di Trani.

D'Amico Matteo, notaro residente nel comune di Pizzone, distretto di Isernia, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 19 luglio 1889:

E' concessa

al notaro Zino Francesco, una proroga sino a tutto il 16 settembre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sestri Ponente;

al notaro Colomiatti Melchiorre, una proroga sino a tutto il 4 ottobre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Forno di Rivara.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:*

Con decreto ministeriale del 30 giugno 1889,
registrato alla Corte dei conti il successivo 13 luglio:

De Maio Antonio, copista nell'Archivio notarile distrettuale di Cosenza, con l'annuo stipendio di lire 800, avendo compiuto oltre 25 anni di servizio, ed essendo per infermità inabile a continuarlo, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo, ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che a termini di legge gli può competere, con decorrenza dal 1° luglio corrente.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 18 luglio 1889:

Rinaldo Giovanni, tenente milizia mobile, artiglieria, distretto Lodi, accettata la dimissione dal grado.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DI P. S.

Circolare *ai signori prefetti, sottoprefetti e sindaci del Regno sull'emigrazione al Chilì.*

Roma, addì 26 luglio 1889.

Partono con qualche frequenza per il Chilì comitive numerose di operai italiani messi assieme da speculatori, sulle piazze di Genova, di Marsiglia e di Bordeaux con promessa di sicura occupazione ed alte mercedi in lavori di strade ferrate, miniere e simili. Ma arrivati a destinazione i nostri braccianti incontrano tante e tali difficoltà a trovar lavoro, che finiscono per abbandonare quel paese ridotti a male dagli stenti e dalle privazioni e per andare in cerca di migliore ventura in altre regioni.

Il Governo del Chilì è benevolo per verità verso gli emigranti; li ricovera e mantiene a sue spese per i primi quindici giorni dall'arrivo, durante i quali devono cercarsi un collocamento. Ma siccome mancano i lavori pubblici e le imprese di colonizzazione, ed i privati preferiscono per ragione di razza e di lingua gli operai spagnoli e portoghesi e non curano i nostri, questi, licenziati dai ricoveri governativi, si trovano alle prese colla fame.

I nostri operai devono quindi diffidare di coloro che li eccitano ad emigrare al Chilì, perchè l'emigrazione a quella volta è, almeno per ora, disastrosa.

Si prega di rendere pubbliche queste notizie nei soliti modi.

Pel Ministro: L. BERTI.

Circolare *ai signori prefetti del Regno sullo sparo di mortaretti.*

Roma, addì 27 luglio 1889.

Le frequenti disgrazie che accadono per lo sparo di mortaretti in occasione di feste religiose e civili, specialmente nei comuni di campagna, dimostrano che non da per tutto l'autorità locale di P. S. adempie colla necessaria serietà alle attribuzioni che le sono commesse dagli articoli 90 della legge di P. S. e 105 del regolamento, a tutela della incolumità delle persone. Non può ammettersi in modo alcuno che la incuria o la debolezza delle competenti autorità locali espongano le popolazioni a gravi pericoli per un divertimento di cui potrebbe farsi a meno, ma che con un po' di buona volontà e con una buona vigilanza può essere reso al tutto innocuo. E poichè non si sono appalesate guari efficaci le istruzioni generali pubblicate colla circolare 7 settembre 1883, N. 10183, si trova di prescrivere quanto segue:

1° Il permesso per lo sparo dei mortaretti di cui all'art. 90 della legge di P. S., deve essere dato per iscritto e contenere la indicazione della località nella quale si fa lo sparo e che deve essere riposta ed isolata o tale da permettere che si possano facilmente tenerne a sufficiente distanza gli spettatori.

2° Il permesso non può essere accordato a persona che per età, indole od altre ragioni non presenti sufficienti garanzie di prudenza e serietà.

3° Prima di accordare il permesso l'autorità locale di P. S. verificherà o farà verificare il buono stato dei mortai, negandolo recisamente per l'uso di strumenti in cattive condizioni e non sicuri.

4° L'autorità locale di P. S. deve curare sotto la propria responsabilità che allo sparo assistano almeno due agenti della forza pubblica, per tenere gli spettatori ad una distanza sufficiente a togliere ogni pericolo di disgrazia e, non riuscendovi, per far sospendere senz'altro lo sparo.

I signori prefetti sono pregati di comunicare queste prescrizioni alle autorità dipendenti avvertendole che il Ministero le chiamerà responsabili delle disgrazie che avessero ad accadere per la inosservanza delle medesime.

Si gradirà intanto un cenno di ricevuta.

Pel Ministro: L. BERTI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento della via Galveston che era interrotta oltre Chorillas (Perù).

I telegrammi per tutti gli Uffici del Perù riprendono corso normale e possono nuovamente essere istradati per la detta via quelli a destinazione degli altri Stati o territori dell'America del Sud.

Roma, addì 26 luglio 1889.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 700, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Bergamo a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno, non più tardi del 20 novembre p. v., le loro domande, in carta da bollo da lira 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato del domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 19 luglio 1889.

Per il Direttore della Sanità: S. RISSO.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 27 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 752, 9
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 44
Vento a mezzodì . . . . . Sud forte.
Cielo a mezzodì . . . . . 3[4 coperto
Termometro centigrado { massimo = 25°, 8, minimo = 21°, 2,
Pioggia in 24 ore . . . . goccie.

27 luglio 1889.

Europa pressione sempre bassa intorno Danimarca, Germania settentrionale; depressione Italia settentrionale; pressione elevata Nord-Ovest penisola iberica. Swinemunde 749; Corogna 769.

Italia 24 ore: barometro disceso otto a cinque mill. Nord al Sud; pioggie, temporali e venti generalmente forti terzo quadrante Nord. Temperatura alquanto diminuita Italia superiore. Stamane cielo sereno Sud, nuvoloso coperto altrove; alte correnti, venti freschi abbastanza forti libeccio a ponente; depressione (749) valle padana. Barometro 755 Sardegna, Sicilia. Mare agitato costa tirrenica, calmo, mosso altrove.

Probabilità: venti freschi forti quarto quadrante Nord, del terzo estremo Sud; cielo vario con temporali; mare generalmente agitato.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 28 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 756, 4
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 41
Vento a mezzodì . . . . . . WSW. moderato.
Cielo a mezzodì . . . . . . 3[4 coperto.
Termometro centigrado { massimo = 28°, 2, minimo = 15°, ?,

28 luglio 1889.

Europa depressione Sud-Ovest Russia Transilvania; pressione piuttosto elevata Golfo Guascogna. Leopoli 747; Biarritz 768.

Italia 24 ore: barometro salito sette a due mill. Nord al Sud; pioggie, temporali, venti forti intorno ponente Nord Centro; mare generalmente agitato; temperatura diminuita. Stamane cielo sereno Centro, misto altrove; venti generalmente freschi quarto quadrante; barometro 755 Golfo Venezia costa dalmata, 758 Sardegna, Sicilia. Mare mosso agitato costa tirrenica.

Probabilità: venti abbastanza forti diminuenti d'intensità da ponente a maestro; temporali specialmente versante adriatico.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 26. — Lo stato del granduca Costantino era iersera gravissimo.

LONDRA, 26 — Il corrispondente del *Times* a Vienna smentisce il progetto attribuito all'Austria-Ungheria di aiutare l'ex-re Milano a riprendere il potere, e dichiara che l'impero austro-ungarico continuerà riguardo alla Serbia nella politica di non intervento, fintantochè i serbi non tenteranno di invadere il territorio austriaco.

ATENE, 26 — La Porta seguita ad aumentare la guarnigione dell'isola di Candia dove i musulmani delle campagne continuano a rifugiarsi nella città ed i cristiani nelle montagne.

PARIGI, 26. — Il ministro degli esteri, Spuller, ricevette Edgard Vincent e gli disse che non era in massima contrario alla conversione del debito egiziano, ma che però non credeva fosse intervenuto nella situazione, da parte del Gabinetto inglese, un elemento da permettergli di modificare l'attitudine presa dalla Francia in tale questione.

CASTELLAMARE, 27. — Il presidente del Consiglio, on. Crispi, è qui giunto stamane.

CUNEO, 27. — L'ufficiale francese, arrestato sotto accusa di spionaggio si chiama Francesco Loizean de Grandmaison, luogotenente nel 24° battaglione cacciatori.

Fu messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

È qui custodito coi debiti riguardi.

PARIGI, 27. — Finora la candidatura di Boulanger fu posta in 135 cantoni.

MASSAUA, 28 — Trovansi all'ospedale 1 maggiore, 3 capitani, 5 tenenti, 3 sottotenenti, 142 uomini di truppa.

167 uomini di truppa trovansi all'infermeria.

MASSAUA, 28. — Essendosi Debeb avanzato per proprio conto nel Tigrè e avendo accettato un convegno a Makallè con Ras Mangascià e Ras Alula, fu da costoro tradito e imprigionato. Corre voce che nel trafferuglio Ras Alula sia rimasto morto o ferito. La maggior parte dei soldati di Debeb passarono a Menelik.

Continuano le discordie e le risse fra i vari pretendenti alla provincia del Tigrè. Si ripete con insistenza che il dissidio siasi pure manifestato tra Ras Mangascià e Ras Alula. All'Amara e nel resto dell'Abissinia tutto è tranquillo.

GIBILTERRA, 27. — La divisione navale d'istruzione composta delle RR. navi *Vittorio Emanuele*, *Caracciolo* e *Vettor Pisani* salpò oggi per Vigo. Salute ottima.

ASSUAN, 28. — Le truppe inglesi si concentrano qui gradatamente. Molti disertori continuano ad arrivare al campo del colonnello Wodehouse, e dicono che i dervisci riprenderanno la marcia verso il Nord.

PARIGI, 28. — Stamane furono compiute, senza incidenti, le formalità di costatazione di contumacia richieste dalla legge, contro Boulanger, Dillon e Rochefort.

PARIGI, 27. — Mermeix, redattore capo della *Cocarde*, è stato arrestato per avere pubblicato nel giornale documenti dell'Alta Corte di giustizia

L'ufficio del giornale fu perquisito per ordine dell'autorità giudiziaria.

PARIGI, 28. — Come ieri, la *Cocarde* e l'*Intransigeant* pubblicano oggi alcuni documenti dell'Alta Corte di giustizia, i quali si riferiscono alle deposizioni di Buret, di Dupuy e del barone Reinach.

Il *Figaro* assicura che i documenti pubblicati dell'Alta Corte di giustizia furono rubati alla stamperia del Senato da un'operaia che iersera fu arrestata

BELGRADO, 28. — Notizie da Sofia recano che appena arrivato il presidente del Consiglio, Stambuloff, il principe Ferdinando gli fece una lunga visita domandandogli la dimissione del ministro degli affari esteri, Stransky, perchè questi telegrafò a Vienna a Naschovic di ringraziare il conte Kalnoky delle cortesi parole pronunziate in seno alle Delegazioni. L'agente diplomatico austriaco, a Sofia, De Burian, esige che simili passi siano fatti per suo mezzo; il sig. Stransky invece rifiuta di acconsentirvi.

L'opinione del presidente Stambuloff è ancora sconosciuta.

GRATZ, 27. — Settantasei operai scioperanti sono stati arrestati oggi a Trifail, in causa dell'attacco contro la caserma della gendarmeria nella notte del 23 corrente e per la violazione della legge di coalizione.

ATENE, 28. — La situazione di Candia è critica Parecchie famiglie greche lasciarono l'isola e giunsero a Sira.

ATENE, 23. — Il fermento nell'isola di Candia aumenta I candiotti persistono nel reclamare soprattutto l'autonomia finanziaria.

Parecchie famiglie emigrano in Grecia.

La squadra francese è giunta al Pireo.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 27 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —			93 70	per f. corr.
» 2ª »	—	—	—	93 77 1/2	93 77 1/2			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			97 —	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 50	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			9· 60	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			470 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			46· —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			467 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			481 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			705 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			60· —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			585 —	
» » Sarde (Preferenza	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1980 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			10·5 —4	
» » Generale	»	500	250		— —			602 —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			750 —6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			270 —7	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			515 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			5·0 —	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			7·0 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1303		— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1185 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1650 —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			322 •10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	681		— 11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			284 •12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			238 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			1 5 —	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			410 •13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			5(0 •14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 •15	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			494 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Secondarie della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

23 luglio 1889

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 039
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 91 869
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 61 812
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 60 520

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 80
	Parigi	Chéques	»	»	100 00
2 1/2	Londra	90 giorni	»	»	25 21
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: A. PERSICHETTI.

Azioni Società della Piccola Borsa 270.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5. — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25. — 13 Ex div. L. 15. — 14 Ex coup. L. 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.